Deliberazione n. 117/2025/VSGC

Comune di Todi ee. ff. 2022 - 2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Costantino NASSIS	Referendario relatore
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria

nella camera di consiglio del 16 giugno 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di "*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico 1 delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei

conti, deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/DEL/2000) come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229;

VISTE le Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2022 e 2023, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR;

VISTI i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni del comune di Todi per gli anni 2022 e 2023 trasmessi a questa Sezione tramite l'applicativo *ConTe*, rispettivamente in data 14 marzo e 12 aprile 2024;

VISTA la nota n. 493 del 6 febbraio 2025 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente chiarimenti in merito ad alcune criticità;

VISTA la nota di risposta acquisita al protocollo con n. 653 del 27 febbraio 2025;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sul suddetto referto all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO, nella odierna camera di consiglio il relatore, Referendario Costantino Nassis;

PREMESSA

1.- L'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), dispone che "*le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale*". Le riferite disposizioni attribuiscono, pertanto, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di esaminare e valutare la rispondenza del sistema dei controlli interni all'esigenza di assicurare il rispetto delle regole contabili e, in particolare, l'equilibrio di

bilancio degli enti locali.

2.- Le finalità della verifica prevista dall'art. 148 del Tuel sono state illustrate in plurime pronunce della Sezione delle Autonomie. Merita, in particolare, menzionare: *a)* la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR che descrive il *telos* del controllo in questi termini di sintesi "• *verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;• valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; • verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; • rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; • monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente; • monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati*"; *b)* la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, secondo cui "*il sistema di controllo interno può essere visto come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti adottati dagli organi direttivi dell'Ente per assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: efficacia ed efficienza delle attività operative; attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile); rispetto del quadro normativo e regolamentare di riferimento (compliance). Deve ritenersi, infatti, che il complesso delle attività di controllo interno sia funzionale a consentire ai vertici dell'Ente di disporre delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione, sotto i molteplici aspetti sopra richiamati, nonché di apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni*".

2.1.- Il corretto funzionamento delle tipologie di controllo previste dal Tuel implica non solo che siano state preposte le strutture di controllo appropriate, ma che le stesse siano in grado di perseguire efficacemente le finalità per le quali il sistema dei controlli interni è stato istituito, consentendo di: "*a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestive azioni correttive, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione); c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed ogni altro strumento di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico); d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari dell'Ente, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (controllo sugli equilibri finanziari); e) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni (controllo sulle società partecipate); f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente*

sia mediante organismi esterni (controllo di qualità)" (deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

3.- La rilevanza delle suddette verifiche è confermata anche dalle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 148 del Tuel, secondo il quale, "[i]*n caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie* [del sistema dei controlli interni] *le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione*".

4.- In termini attuativi, le linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023 sono stati approvati con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, che ha promosso modelli di governance più innovativi e responsabili, offrendo agli amministratori locali coinvolti "*uno strumento ricognitivo approfondito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una visione d'insieme su cui fondare valutazioni di adeguatezza, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli realizzato nel corso del tempo dai singoli Enti*". In tale ottica, "*le Linee guida continuano a proporre un'analisi più integrata, volta a mettere in relazione le funzionalità delle singole tipologie di controllo. A questo scopo, i diversi controlli vengono osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado, cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato*". L'impostazione assunta dovrebbe, pertanto, essere "*idonea ad assicurare evidenza tanto alla fase di pianificazione degli obiettivi quanto alla fase di rendicontazione dei risultati. Al centro di questa impostazione vi è soprattutto l'esigenza di far emergere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo Ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie. Ciò anche al fine di incoraggiare le Amministrazioni a individuare le criticità e le lacune del sistema, valutarne il complessivo rischio di controllo e proporre le soluzioni correttive più adeguate*".

4.1.- Più in dettaglio, lo schema di relazione, approvato con la citata deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, è strutturato in un questionario a risposta sintetica ed è organizzato in sette sezioni e una appendice, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati: prima sezione (Sistema dei controlli interni); seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile); terza sezione (Controllo di gestione); quarta sezione (Controllo strategico); quinta sezione

(Controllo sugli equilibri finanziari); sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati); settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi); appendice (PNRR).

4.2.- Le Linee guida sul 2022 e 2023 precisano inoltre che "*resta ferma, altresì, la facoltà per le Sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati*" e rammentano che, "[n]*ella stessa ottica, ove le Sezioni di controllo dovessero rilevare l'assenza o l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, in forza del comma 4, art. 148 del TUEL, potranno essere attivati presso le Sezioni giurisdizionali regionali giudizi per l'irrogazione di sanzioni agli amministratori*".

5.- Questa Sezione regionale ha scelto di esaminare contestualmente gli esercizi 2022 e 2023 in coerenza con il fine indicato dalla Sezione delle Autonomie di "*realizzare un più tempestivo allineamento*" e una maggiore prossimità del controllo rispetto alla gestione corrente.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

6.- I referti sugli esercizi finanziari 2022 e 2023, trasmessi dal Sindaco del Comune di Todi ai sensi dell'art. 148 TUEL, hanno fornito, nelle diverse sezioni dello "*schema di relazione-questionario*" predisposto dalla Sezione delle Autonomie, elementi d'informazione utili ai fini della verifica di adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni dell'Ente.

6.1.- All'esito dell'esame svolto sui citati referti, il Magistrato istruttore, per una maggiore illustrazione dei profili esaminati, ha formulato richieste istruttorie con nota prot. n. 493 del 6 febbraio 2025, riscontrata dall'Amministrazione in data 27 febbraio 2025. Sulla base degli elementi informativi pervenuti, sono di seguito esposti gli aspetti maggiormente rilevanti emersi dall'esame condotto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Todi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

7.- Nella fase istruttoria, il Magistrato istruttore ha, in primo luogo, chiesto di riferire in quali termini si siano concretizzati gli interventi correttivi per adeguarsi ai rilievi veicolati dalla Sezione con la deliberazione n. 108/2023/VSGC sul controllo strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi.

7.1- In dettaglio, i rilievi segnalati in precedenza dalla Sezione (ee. ff. 2020-2021) si possono sintetizzare in questi termini:

- Controllo strategico: "*Secondo il citato articolo 147-ter tale stato di attuazione dei programmi si realizza almeno attraverso rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio*

per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. Codesto Ente ha invece riferito di aver verificato lo stato di attuazione dei programmi solo rispetto al loro rilievo finanziario, ovvero alla quota di spesa impegnata rispetto alle previsioni nell'ambito della ricognizione degli equilibri generali di bilancio ex art. 193 del TUEL. Inoltre, anche lo stesso regolamento, art. 16, comma 2, prevede che sia solo la Giunta e non anche il Consiglio ad approvare "un report attestante il grado di conseguimento degli obiettivi strategici declinati e assegnati col PEG". Pertanto, si sottolinea nuovamente la necessità di adeguare alla legge il regolamento in questione";

- Controllo sugli organismi partecipati: "*questa Sezione rileva il mancato monitoraggio dell'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 del TUSP. Inoltre, pur in presenza di esame della formale corrispondenza con le partecipate e verifica dei relativi dati economici si constata la mancanza di report informativi periodici da parte degli organismi partecipati, inerenti ai profili organizzativi e gestionali e l'assenza di monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti. Quanto agli indicatori si rileva la loro presenza solo in Umbra Acque S.p.A. e si osserva, comunque, che anche l'Ente deve essere pienamente consapevole dell'applicazione in corso di esercizio degli indicatori, quantomeno in relazione all'efficacia, efficienza, economicità e deficitarietà strutturale*";

- Controllo sulla qualità dei servizi: "*Per quanto riguarda esercizi futuri si invita l'Ente a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente, come previsto dall'articolo 147, comma 2, lettera e) del TUEL. Tenuto conto dell'estrema difficoltà di garantire contemporaneamente un controllo su tutti i servizi erogati, questi potranno essere monitorati alternativamente ed a rotazione, con una periodizzazione pluriennale. Si deve comunque rilevare la mancanza di una Carta dei servizi del Comune che ha il fondamentale compito di definire preventivamente gli standard di qualità, che l'utente deve poter poi confrontare con il servizio reso e che dunque impedisce di dare piena effettività al controllo in questione*";

7.2.- Nella nota di riscontro, l'Ente ha fornito un articolato aggiornamento rispetto ai quesiti posti nella fase istruttoria. Di seguito sono illustrati partitamente i dati forniti dall'Ente con giustapposizione delle osservazioni della Sezione.

a) Controllo strategico: Il Comune di Todi nella risposta ha chiarito che la verifica dello stato di attuazione dei programmi non si è limitata al solo controllo finanziario mediante la ricognizione degli equilibri generali di bilancio ex articolo 193 del Tuel, ma si è estesa

alla predisposizione di report intermedi attestanti il grado di conseguimento degli obiettivi strategici. L'ente ha sottolineato che tali report hanno una duplice finalità: conoscere lo stato di attuazione dei progetti e aggiornare la programmazione del medio termine qualora interessata da eventi non previsti ma ritenuti di rilievo. L'amministrazione ha in particolare specificato che attraverso il monitoraggio vengono valutati gli aspetti economico-finanziari, i tempi di realizzazione, le procedure operative, la qualità dei servizi erogati e l'andamento della gestione dell'ente. Per l'annualità 2022, caratterizzata dalle elezioni amministrative, il Comune ha richiesto ai "*Responsabili f.f. dirigenziali*" una verifica intermedia degli obiettivi entro giugno. Successivamente, con Deliberazione di Giunta n. 258 del 1° settembre 2022, è stata effettuata la prima modifica al Piano Performance, seguita da ulteriori modifiche nel corso dell'anno, evidenziando un processo di monitoraggio dinamico. Per il 2023, prima annualità di riferimento per le nuove linee programmatiche di governo, è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025, trasferendo il Piano Performance nella sezione dedicata. Anche in questo caso l'Ente riferisce che sono state effettuate verifiche intermedie e modifiche al Piano, inclusa l'integrazione dell'obiettivo sui tempi di pagamento delle fatture reso obbligatorio dalla normativa nazionale.

a.1) Osservazioni della Sezione: preliminarmente si deve rilevare che i report sul controllo strategico non risultano essere stati sottoposti alla valutazione del Consiglio comunale come previsto dall'art. 147-*ter* del Tuel ("[l]'*unità preposta al controllo strategico* […] *elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi*"), e che l'Ente non ha modificato in tal senso il relativo Regolamento. Fatta salva questa eccezione di non poco momento, l'approccio metodologico adottato appare, sulla base di quanto riferito dall'Ente, essenzialmente conforme ai dettami normativi dell'articolo 147-*ter* del Tuel, implementando una valutazione multidimensionale che supera il mero controllo finanziario. La capacità di adattamento attraverso le plurime modifiche al Piano delle Performance durante entrambe le annualità oggetto di esame evidenzia i connotati di un sistema di controllo reattivo e flessibile. L'integrazione tempestiva dell'obiettivo sui tempi di pagamento dimostra infatti attenzione alle evoluzioni normative e capacità di tempestivo recepimento. Il coinvolgimento attivo dei responsabili dirigenziali nel processo di monitoraggio intermedio costituisce un elemento positivo per la diffusione della cultura del controllo all'interno dell'amministrazione. A parere della Sezione

residuano tuttavia ulteriori sensibili criticità. Non risulta infatti adeguatamente sviluppato (non essendo sufficiente la vaga indicazione che le "*risultanze delle indagini sono state considerate anche dal controllo di gestione ai fini della premialità 2023*", v. § c.1) un sistema di indicatori specifici per il controllo strategico che includa metriche relative alla qualità dei servizi erogati e al grado di soddisfazione della domanda espressa. Gli indicatori dovrebbero essere collegati agli obiettivi strategici dell'Ente onde permettere una valutazione oggettiva dell'efficacia dell'azione amministrativa. In altri termini, il sistema dovrebbe prevedere una stretta integrazione tra misurazione della performance e rilevazione della *customer satisfaction*, utilizzando i risultati delle indagini come *input* per la valutazione della performance organizzativa. Questo approccio è l'unico coerente con le previsioni dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, secondo le quali gli "*Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche*".

b) Organismi partecipati: La risposta del Comune di Todi descrive un articolato quadro di adempimenti formali e procedurali, che si sviluppano lungo tre assi: il riferimento al regolamento interno sui controlli, l'adozione di strumenti di analisi finanziaria e la collaborazione con le società partecipate. Un progresso significativo si registra nell'elaborazione di un set composito di indicatori economico-finanziari (tra cui ROE, ROI e indici di liquidità) esteso a tutte le società partecipate. Ciò risponde direttamente a una delle principali censure della Corte, superando la precedente limitazione alla sola Umbra Acque S.p.A. La risposta evidenzia un impegno nella verifica formale dei contratti di servizio e nel monitoraggio del rispetto del d.lgs. 175/2016, inclusa la pubblicazione delle Carte dei Servizi e delle relazioni sul governo societario. Si riflette quindi un approccio metodologico più avanzato, capace di coniugare l'analisi patrimoniale con la valutazione della redditività. Questo metodo, unitamente alla relazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario (prot. n. 28671/2024), rappresenta un valido tentativo di superare la mera verifica contabile per abbracciare una prospettiva strategica. Significativo appare anche lo sforzo di allineamento agli indirizzi della Regione Umbria nelle partecipazioni "in house", come *Parco 3A* e

PuntoZero Scarl. Pur nella posizione di socio di minoranza, il Comune ha evidenziato un'attenzione proattiva nel recepire gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, dimostrando sensibilità verso il coordinamento istituzionale. La verifica della pubblicazione della Carta dei Servizi e degli adempimenti ex art. 6 del Tusp, condotta attraverso un doppio canale (collaborazione diretta e consultazione dei siti web), completa il quadro di un'attività ispettiva articolata, seppur non priva di limiti.

b.1) Osservazioni della Sezione: La Corte aveva specificamente stigmatizzato la carenza di monitoraggio sull'applicazione dell'art. 19 del Tusp. La risposta del Comune, pur menzionando un'analisi generale dei "*profili organizzativi e gestionali*" e del rispetto del d.lgs. 175/2016, non illustra con sufficiente dettaglio le misure specifiche adottate per vigilare sulla corretta gestione del personale nelle partecipate (es. procedure di reclutamento, tetti retributivi, coerenza degli organici). Sarebbe stato necessario esplicitare le concrete modalità di tale monitoraggio. L'ulteriore rilievo della Corte concernente la "*mancanza di report informativi periodici da parte degli organismi partecipati*" sui profili organizzativi e gestionali ha poi trovato una risposta solo parziale. Il Comune focalizza infatti la propria attività sulla analisi di documenti e sulla consultazione di siti *web*. Non emerge tuttavia con chiarezza se sia stato istituito un obbligo per le partecipate di trasmettere all'Ente report periodici strutturati, con contenuti specifici definiti dal Comune, volti a fornire un quadro aggiornato e completo della loro gestione operativa e organizzativa, al di là dei dati prettamente contabili o statutari. Infine, la verifica degli adempimenti relativi ai contratti di servizio dovrebbe evolvere da un controllo prevalentemente formale (*scil*. approccio prevalentemente retrospettivo e documentale) a un monitoraggio sostanziale della qualità ed efficacia dei servizi erogati, possibilmente attraverso la definizione e misurazione di specifici livelli di servizio e performance. Per un ulteriore affinamento del sistema di controllo, si potrebbero considerare i seguenti sviluppi: *i)* adottare specifiche linee guida che definiscano puntualmente le procedure e le informazioni richieste alle partecipate per la verifica del rispetto dell'art. 19 Tusp; *ii)* prevedere l'invio periodico (es. semestrale) da parte delle società partecipate di report standardizzati, che includano dati e analisi sui profili organizzativi, gestionali, sull'attuazione dei piani industriali, sullo stato dei contratti di servizio e sul rispetto delle normative, inclusa quella sul personale; *iii)* implementare un sistema di reporting interno che permetta all'amministrazione comunale di monitorare l'evoluzione degli indicatori chiave delle partecipate "*in corso d'esercizio*", facilitando l'identificazione

precoce di scostamenti e l'adozione di misure correttive; *iv)* negli indicatori di performance, affiancare, ai parametri finanziari, indicatori qualitativi (es. numero di reclami risolti, percentuale di servizi digitalizzati) e di sostenibilità (impronta ecologica, politiche di inclusione); *v)* formalizzare incontri periodici tra l'amministrazione comunale e gli organi di gestione delle partecipate per discutere i risultati della gestione, l'andamento degli indicatori e le eventuali problematiche emerse.

c) Qualità dei servizi: Il Comune di Todi, nella nota di replica, indica la competenza dei Responsabili di Settore, coordinati dal Segretario comunale, nell'individuare annualmente i servizi da sottoporre a controllo di qualità. L'Ente riferisce di aver avviato dal 2019 un percorso di monitoraggio focalizzato su servizi scolastici e sociali, culminato nel conseguimento della certificazione di "Comune Family Friendly". Questo modello, basato su report analizzati da esterni, rappresenta un tentativo di adeguamento a standard riconosciuti, sebbene circoscritto a settori specifici. Per l'annualità 2022, comunica di aver continuato con indagini sulla soddisfazione degli utenti per i servizi sociali e scolastici, i cui risultati sono stati pubblicati e presi a modello per estendere tali pratiche a tutte le Posizioni Organizzative (P.O.) a partire dal 2023. Conseguentemente, per il 2023, è stato fissato un obiettivo di performance organizzativa trasversale per la diffusione della metodologia di *customer satisfaction*. In tale annualità, sei settori su nove hanno condotto indagini su almeno un servizio di competenza, elencando specifici ambiti quali l'Ufficio Protocollo, servizi di stato civile, cancelleria del Giudice di Pace, servizio bibliotecario, servizi cimiteriali e rilascio permessi disabili. I risultati di tali indagini sono stati considerati "*ai fini della premialità e per il referto del Controllo di Gestione*".

c.1) Osservazioni della Sezione: La risposta del Comune di Todi evidenzia una positiva volontà di implementare e migliorare i meccanismi di controllo sulla qualità dei servizi, recependo parzialmente le indicazioni della Corte. L'incremento del numero di settori e servizi sottoposti a indagini di *customer satisfaction* nel 2023 testimonia un impegno concreto ad allargare il perimetro del controllo. L'asserito collegamento dei risultati delle indagini di soddisfazione al sistema di valutazione della performance e al controllo di gestione – quantunque genericamente descritto e quindi non valutabile in questa sede – sarebbe un elemento estremamente qualificante, poiché attribuirebbe rilevanza e conseguenzialità a tali misurazioni (cfr. § a.1). Ciononostante, le attività descritte dall'Ente presentano significative aree di miglioramento e, soprattutto, persiste la

carenza di una Carta dei Servizi comunale. Questo documento è propedeutico e indispensabile per un controllo di qualità effettivo, poiché ha il compito di "*definire preventivamente gli standard di qualità*" che l'utente deve poter conoscere e confrontare con il servizio effettivamente reso. Senza di essa, le pur utili indagini di soddisfazione degli utenti rischiano di rimanere autoreferenziali o comunque prive di quel parametro oggettivo e pubblico di confronto che la Carta è chiamata a garantire. Inoltre, giova evidenziare che il controllo di qualità dovrebbe idealmente integrare anche altre metodologie, includendo indicatori oggettivi di performance del servizio (es. tempi di erogazione, tassi di errore, accessibilità) che vadano oltre la percezione soggettiva dell'utente. L'attenzione esclusiva agli utenti esterni trascura il personale interno, la cui soddisfazione (esplicitamente invocata dalla Sezione nella precedente deliberazione: "*misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente*") è presupposto essenziale per processi organizzativi efficienti. Occorre infine osservare che, sebbene si accenni a un approccio progressivo, non viene delineato un piano pluriennale formale che indichi con chiarezza la rotazione dei servizi da monitorare, le tempistiche e le metodologie, al fine di assicurare una copertura sistematica nel tempo. Per colmare queste lacune, il Comune dovrebbe adottare un piano triennale di monitoraggio, suddividendo i servizi in cluster omogenei (es. servizi a domanda individuale vs. continuativi) e istituendo calendari di verifica con report intermedi al Consiglio Comunale. È quindi imprescindibile l'introduzione di una Carta dei Servizi comunale che dovrà enunciare chiaramente gli standard di qualità per i principali servizi erogati, i diritti degli utenti, le modalità di reclamo e le forme di partecipazione. Parallelamente, è essenziale coinvolgere il personale interno attraverso *survey* periodiche, analizzando criticità organizzative e proponendo azioni correttive.

8.- Il Magistrato istruttore ha pure chiesto di comunicare i motivi per cui le conclusioni del controllo di gestione del 2022 e del 2023 – sottoscritte dal Segretario generale rispettivamente il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 – non sono state tempestivamente trasmesse alla Sezione, in quanto pervenute rispettivamente il 15 febbraio 2024 e il 20 gennaio 2025.

8.1.- L'Ente, nella risposta, richiama il quadro normativo e regolamentare di riferimento (artt. 147, 198 e 198-*bis* del d.lgs. 267/2000; Regolamento comunale sui controlli interni) e descrive la prassi interna che prevede: la redazione del "*Referto del Controllo di Gestione*" da parte di un collaboratore esterno, la presa d'atto da parte della Giunta Comunale con

apposita delibera (che ne dispone la pubblicazione e la trasmissione, tra gli altri, alla Corte dei conti) e la successiva gestione dei flussi documentali. Nello specifico, per l'annualità 2022, il "*Report Obiettivi - Relazione Piano Performance*" è stato approvato dalla Giunta con delibera n. 346 del 13 ottobre 2023. Per l'annualità 2023, l'omologo documento è stato approvato con delibera di Giunta n. 270 del 17 ottobre 2024. Il Comune attribuisce il ritardo nella trasmissione a una probabile "svista" (*i.e. "è probabilmente sfuggito il tempestivo adempimento*"), pur sottolineando la ordinaria scrupolosità nell'adempiere a tali obblighi. Come concause, vengono indicati: i "*passaggi di competenze interne*"; il "*cambio di amministrazione con conseguente modifica di tutti gli atti di programmazione proprio ad ottobre/novembre 2022*" (circostanza che potrebbe aver influito sui processi relativi al referto 2022, finalizzato nel 2023); "*qualche difficoltà connessa all'avvicendarsi dei soggetti accreditati per l'invio tramite sistema Con.te*" (la piattaforma telematica per le comunicazioni con la Corte).

8.2.- La risposta del Comune di Todi denota la consapevolezza degli obblighi di trasmissione e un tentativo di contestualizzare l'accaduto. Invero, le motivazioni fornite (cambi interni, cambio di amministrazione, difficoltà con il sistema Con.te) rappresentano fattori che, in astratto, possono incidere sull'efficienza operativa. La Sezione rileva però che la reiterazione del ritardo per due annualità consecutive suggerisce una debolezza sistemica piuttosto che episodi isolati. L'Ente nella replica, pur fornendo delle parziali attenuanti, non illustra quali misure correttive specifiche siano state adottate o si intendano adottare per evitare il ripetersi di simili ritardi. Al fine di garantire la conformità e la tempestività delle future comunicazioni obbligatorie, si auspica che il Comune di Todi possa considerare l'implementazione delle seguenti misure: *i)* definire protocolli operativi chiari per la gestione delle scadenze e delle trasmissioni obbligatorie, con individuazione univoca dei responsabili del procedimento e meccanismi di verifica dell'avvenuto invio; *ii)* introdurre strumenti di monitoraggio attivo delle scadenze (es. scadenziari elettronici condivisi, check-list di controllo) per tutti gli adempimenti di legge, inclusi quelli verso la Corte dei conti.

8.3.- *A latere*, la Sezione ritiene opportuno soggiungere che il Regolamento sul sistema dei controlli interni dispone (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13 maggio 2020), all'art. 14, comma 4, che "[l]*a rendicontazione annuale dei risultati avviene attraverso il Referto del controllo di gestione contenente i risultati conseguiti dall'Amministrazione, da presentare all'Organo di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici*

dell'Amministrazione, ai competenti organi esterni". Dalla risposta fornita e dagli atti trasmessi non v'è evidenza che, nel periodo preso in considerazione, il "*Referto del controllo di gestione*" sia stato ritualmente presentato all'Organo di indirizzo politico-amministrativo.

9.- Il Magistrato istruttore ha richiesto delucidazioni sul motivo per cui l'Ente, in entrambi i referti sul controllo di gestione (annualità 2022 e 2023), avesse indicato che "*non ricorre la fattispecie*" alla domanda se le articolazioni organizzative decentrate, inserite nei diversi settori operativi, si attenessero alle direttive dell'ente per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi e il livello di approfondimento del controllo di gestione.

9.1.- Il Comune ha precisato in replica che per "*articolazioni amministrative*" intende i "*Servizi*" e per "*sottoarticolazioni*" le "*Unità ed Uffici*"; che la propria organizzazione è strutturata in "*Settori*", i quali erogano i servizi attraverso "*uffici operativi*"; che "*all'interno dei Settori non sono previste articolazioni decentrate*". Di conseguenza, la risposta "*Non ricorre la fattispecie*" è stata fornita in considerazione del fatto che il Comune di Todi, di circa 16.000 abitanti e con un organico inferiore alle 95 unità, non necessità di articolazioni decentrate.

10.- Nella fase istruttoria, il Magistrato istruttore ha osservato che, per le annualità 2022 e 2023, la Sezione Valore Pubblico del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Todi non conteneva indicatori di *outcome* o impatto specificamente riferibili alle misure di benessere equo e sostenibile (obiettivi dell'Agenda ONU 2030), né alla promozione delle politiche giovanili e per la parità di genere. Di conseguenza, è stato chiesto all'Ente di specificare quali obiettivi di valore pubblico, in termini di benessere economico, sociale, educativo, assistenziale e ambientale, fossero stati effettivamente inclusi nel menzionato documento di programmazione.

10.- L'Amministrazione comunale ha dedotto di essersi attenuta alla "*Guida alla compilazione del PIAO*" pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 209 del 07/09/2022). Cita specificamente un passaggio di tale guida (pag. 7) secondo cui "*Gli indicatori di outcome/impatti, anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell'Agenda Onu 2030; gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL), non si applicano ai Comuni*". Tuttavia, l'Ente ha aggiuntivamente precisato che i propri documenti programmatici (DUP/PIAO) contemplano diverse iniziative volte a promuovere il benessere sociale ed economico, la

parità di genere, lo sviluppo giovanile e l'inclusione sociale. Sono stati forniti esempi quali progetti di riqualificazione territoriale e ambientale, sicurezza, promozione turistica, efficientamento energetico, l'attivazione del tavolo per le pari opportunità, politiche di aggregazione giovanile, service learning, l'istituzione del garante dei disabili e politiche di accessibilità informatica.

10.1.- Al riguardo, la Sezione deve preliminarmente precisare che la richiesta istruttoria riguardava la specificazione degli "obiettivi di valore pubblico" e non degli "indicatori di *outcome* o impatto". Nella replica, l'Ente ha elencato una serie di "*iniziative*" e "*misure*", senza tuttavia chiarire se, all'interno della Sezione Valore Pubblico del PIAO, tali iniziative/misure siano state tradotte in obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e temporalmente definiti (acronimo: SMART), quantunque sprovvisti di indicatori locali di *outcome*/impatto che ne consentano una valutazione più efficace. Sicché la Sezione auspica che le commendevoli iniziative elencate, e quelle future, siano traslate nella Sezione Valore Pubblico del PIAO in guisa di obiettivi chiari in termini di risultati attesi e impatto sulla comunità.

11.- Il Magistrato istruttore, preso atto della confermata assenza di una struttura *ad hoc* per il monitoraggio degli organismi partecipati, ha chiesto al Comune di Todi di illustrare come abbia provveduto a definire un efficace "*sistema di controlli sulle società*" partecipate, avvalendosi delle proprie strutture interne e conformemente alla propria autonomia organizzativa, come previsto dall'art. 147-*quater*, comma 1, del Tuel.

11.1.- L'Ente, pur confermando la mancanza di una struttura dedicata, ha asserito di aver espletato i controlli attraverso il Responsabile del "*Settore 3° Bilancio Tributi e Farmacia – Servizio progettazione strategica e controllo connesso*", coadiuvato dal personale a esso assegnato e operante sotto la supervisione del Segretario Generale. L'Ente ha delineato un sistema di controllo articolato in sei ambiti: *i)* Rapporti finanziari Ente/Società; *ii)* Situazione economico-patrimoniale delle partecipate; *iii)* Elaborazione di indici di bilancio; *iv)* Contratti di servizio e qualità dei servizi; *v)* Rispetto delle norme di finanza pubblica da parte delle società controllate; *vi)* Obiettivi gestionali loro assegnati. Secondo quanto riferito, l'analisi per singola entità (escluse quelle in liquidazione) ha riguardato un'ampia gamma di informazioni: dati societari, capitale e partecipazione dell'Ente, compagine sociale, oggetto sociale, organi, personale, finalità della partecipazione, rispetto del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), monitoraggio delle norme sul personale, trasparenza, prevenzione della corruzione, qualità dei servizi, analisi gestionali ed

economico-patrimoniali-finanziarie.

11.2.- L'elenco delle aree sottoposte ad analisi è notevolmente ampio e appare comprensivo dei principali profili di rischio e di performance da monitorare (finanziari, patrimoniali, gestionali, normativi, qualità dei servizi). Ciò denota una consapevolezza della complessità del controllo sulle partecipate. Inoltre, l'attribuzione della responsabilità dei controlli a un Settore specifico, al suo Responsabile e al personale di supporto, con la supervisione qualificata del Segretario Generale, risponde all'esigenza di individuare chiaramente i soggetti incaricati all'interno dell'organizzazione comunale. La risposta non fornisce però elementi sufficienti per valutare l'adeguatezza delle risorse umane (in termini numerici e di competenze specialistiche in diritto societario, analisi finanziaria aziendale, settori industriali specifici delle partecipate) effettivamente dedicate a un compito così complesso e variegato. Non sono peraltro esplicitate le procedure adottate per dare seguito ai rilievi emersi dalle analisi, per la formulazione di raccomandazioni alle società partecipate o agli organi politici dell'Ente, né per il monitoraggio dell'implementazione delle azioni correttive. Inoltre, la mancanza di un bilancio consolidato, ove non già adottato, e di un sistema di reporting strutturato, rischia di limitare la capacità dell'ente di cogliere in modo tempestivo le potenziali criticità finanziarie e di governance delle partecipate. Alla luce di quanto sopra, andrebbe valutata l'opportunità di rafforzare ulteriormente il sistema di controlli sulle partecipate, senza necessariamente istituire una struttura autonoma, ma: *i)* formalizzando procedure interne di audit e di monitoraggio periodico; *ii)* adottando strumenti digitali per la raccolta e l'analisi dei dati gestionali e finanziari; *iii)* prevedendo momenti di formazione specifica per il personale coinvolto; *iv)* istituendo un sistema di reporting periodico agli organi politici e di pubblicazione dei risultati nell'ottica della trasparenza amministrativa.

11.- Con una articolata e dettagliata serie di quesiti, il Magistrato istruttore, muovendo dalla constatata presenza di "micro partecipazioni" societarie per le quali l'Ente stesso aveva riferito difficoltà nell'esercitare un'efficace attività di indirizzo e controllo (in apparente contraddizione con alcune affermazioni circa un rinnovato impegno nel monitoraggio), ha chiesto i dati e le informazioni necessari a divisare le misure correttive adottate per conformarsi alle disposizioni del Tuel e del Tusp, la giustificazione della necessità di tali partecipazioni e le modalità concrete di controllo esercitate su specifiche realtà societarie, incluse quelle a controllo pubblico maggioritario altrui o di natura

mista.

11.1.- L'Amministrazione comunale ha replicato – con parziale rinvio ai dati e ai riscontri offerti in relazione ai profili precedentemente analizzati – ribadendo che, a seguito della deliberazione della Corte dei conti n. 108/2023, ha intrapreso significative azioni correttive. Queste azioni, in estrema sintesi, si sono sostanziate in un'intensificazione dell'attività di monitoraggio e analisi. Quanto alla capacità dell'Ente di adempiere agli obblighi di controllo (artt. 147, c. 2, lett. *d* e 147-*quater* Tuel) e alla coerenza del mantenimento di partecipazioni, anche minime, con le finalità istituzionali (art. 4 Tusp) anche in relazione all'onere di dimostrare la necessità del mantenimento stesso, l'Ente ha confermato l'impegno ad attuare i controlli attraverso le procedure interne già illustrate in precedenza, riservandosi di valutarne la piena operatività per il futuro. Ha inoltre sottolineato che, quantunque le quote partecipative siano minimali, le società partecipate erogano servizi essenziali per le finalità istituzionali dell'Ente (servizio idrico, monitoraggio territoriale e protezione civile, servizi informatici specialistici). Ciò posto, a parere della Sezione, residua *a fortiori* la necessità di esercitare un controllo significativo, anche indiretto o informativo, nonostante le quote esigue. L'impegno a implementare i controlli interni è pertanto un processo di adeguamento non eludibile.

11.2.- Più nel dettaglio, in merito alla partecipazione dell'1,383% in Umbra Acque S.p.A. (società a maggioranza pubblica ma a gestione mista, affidataria del servizio idrico integrato tramite AURI), il Magistrato istruttore ha chiesto quali iniziative di controllo, anche congiunto, siano state intraprese o programmate. Il Comune, sulla premessa che la marginalità della quota e il gran numero di soci pubblici rendono complesso un controllo incisivo, ha prospettato una "*maggiore partecipazione*" alle assemblee per formulare proposte e la prosecuzione delle attività di analisi documentale. La Sezione valuta le iniziative proposte come realistiche, evidenziando che la difficoltà di un "*controllo congiunto*" efficace con numerosi altri piccoli soci è un problema sistemico che, per molti aspetti, trascende la volontà del singolo socio. Invero, l'analisi documentale *ex post*, seppur utile, non equivale a un controllo gestionale attivo.

11.3.- Riguardo alle società in house controllate da un altro ente pubblico (*i.e.* la Regione Umbria per Parco 3A e PuntoZero Scarl), in fase istruttoria è stato sottolineato l'obbligo per il socio di minoranza di "*valorizzare la propria quota*", almeno attraverso la consapevolezza e l'eventuale approvazione formale degli indirizzi del socio di maggioranza, e sono stati chiesti chiarimenti sull'asserto che l'Ente "*non ha definito gli*

indirizzi strategici ed operativi degli Organismi". Il Comune ha motivato la mancata definizione di propri indirizzi strategici con la marginalità della quota e con il fatto che, dal 2022, la Regione ha adottato specifici provvedimenti di assegnazione di obiettivi, che l'Ente ha "recepito". L'Ente si è comunque impegnato ad assumere iniziative di maggiore partecipazione assembleare e analisi documentale. La Sezione ritiene che il "recepimento" passivo degli indirizzi regionali potrebbe non soddisfare appieno l'istanza di una sufficiente "valorizzazione" della quota, che implicherebbe un ruolo, seppur minimo, più attivo (es. formale presa d'atto motivata, espressione di un parere). L'impegno a una maggiore partecipazione assembleare è tuttavia un passo nella direzione auspicata.

11.4.- Il Magistrato istruttore ha pure chiesto conto dell'indicazione "*non ricorre la fattispecie*" nei precedenti referti riguardo all'approvazione dei budget delle società in house. Il Comune di Todi ha esplicitamente riconosciuto che tale indicazione è stata "*erroneamente*" riportata e ha confermato che i *budget* di Parco Tecnologico 3A e PuntoZero Scarl sono stati approvati per le annualità 2022 e 2023.

11.5.- In termini generali, l'Ente ha dimostrato di aver in parte recepito i precedenti rilievi della Corte dei conti, avviando un percorso di rafforzamento dei controlli sulle proprie partecipazioni societarie. L'approccio basato sull'analisi documentale e sul monitoraggio da parte di una struttura interna non dedicata, seppur potenziato, presenta limiti intrinseci, soprattutto a fronte di partecipazioni minoritarie o "pulviscolari". Per un ulteriore sviluppo del sistema, si raccomanda di implementare forme di coordinamento con altri soci pubblici di minoranza per aggregare le istanze e avere maggior peso nelle assemblee. Per le società in house controllate da altri enti, sarebbe altresì opportuno passare da un "recepimento" passivo a una più formale "presa d'atto" o "approvazione" degli indirizzi strategici del socio di maggioranza, documentando tale processo. Di notevole giovamento risulterebbe anche lo svolgimento, nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni (ex art. 20 Tusp), di un'analisi approfondita e documentata non solo della necessità dei servizi erogati, ma anche dell'effettiva capacità dell'Ente di influenzare o controllare, anche indirettamente, il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso tali partecipazioni.

12.- In relazione agli altri profili valorizzati in sede istruttoria, il Comune ha esplicitamente riconosciuto la perdurante assenza della Carta dei servizi, che costituisce il presupposto per la preventiva definizione dei livelli di qualità delle prestazioni e per

la successiva misurazione della loro effettiva erogazione. La giustificazione addotta – la reiterata, ma infruttuosa, segnalazione della criticità e la mancanza di supporto operativo – sebbene comprensibile sotto il profilo gestionale, non appare sufficiente a giustificare la renitenza dell'Ente rispetto all'obbligo normativo. La Carta dei servizi, infatti, rappresenta non solo uno strumento di trasparenza e di *accountability* nei confronti dell'utenza, ma anche un presidio di legalità sostanziale, la cui omissione rischia di tradursi in una lesione dei diritti dei cittadini e in una potenziale responsabilità amministrativa (v. § 7.2.c.1).

12.1.- L'indagine sulla *customer satisfaction*, limitata a pochi servizi (Ufficio Protocollo, stato civile – polizia mortuaria, cancelleria del Giudice di Pace, biblioteca, cimiteri e permessi per disabili), evidenzia un approccio selettivo e parziale, che non appare coerente con la ratio della normativa in materia di controllo interno e valutazione della performance. L'art. 147 Tuel richiede infatti che la verifica della qualità sia estesa all'insieme dei servizi erogati, e non circoscritta ad alcuni settori ("*Il sistema di controllo interno è diretto a:* […] *garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni*"), per garantire una visione d'insieme e per prevenire il rischio di arbitrarietà nella scelta delle aree da monitorare. La risposta fornita dal Comune, che si limita a rinviare alle informazioni già trasmesse, non consente di apprezzare pienamente le ragioni sottese a tale selezione, né di comprendere quali servizi siano stati esclusi e per quali motivi.

12.2.- La mancata pubblicazione, per l'annualità 2023, dei risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti viene ascritta a ritardi fisiologici nella rendicontazione degli obiettivi di performance, connessi alle tempistiche di approvazione del rendiconto di gestione. Sebbene le esigenze di coordinamento tra i diversi adempimenti amministrativi siano plausibili, occorre ricordare che – quantunque l'obbligo di pubblicazione tempestiva dei "*risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati*", originariamente previsto dall'art. 35, comma 1, lett. n), del d.lgs. 33/2013, è stato abrogato dall'art. 30 del d.lgs. 97/2016 – la pubblicazione dei risultati delle indagini di *customer satisfaction* è comunque un'attività fondamentale per le pubbliche amministrazioni, in quanto consente di garantire la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni rilevanti per la collettività. Il rinvio della pubblicazione, pertanto, rischia di compromettere la funzione di controllo diffuso attribuita ai cittadini.

13.- Conclusivamente, dall'analisi dei referti sugli esercizi finanziari 2022 e 2023 e degli

elementi successivamente forniti in risposta alle richieste istruttorie, la Sezione regionale:

- RILEVA la sussistenza, nei sensi indicati in parte motiva, di significative lacune negli strumenti e metodologie dei controlli interni;
- INVITA l'Ente a provvedere tempestivamente ai necessari interventi correttivi;
- EVIDENZIA inoltre che il controllo condotto da questa Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce i profili di irregolarità che possono connotare la gestione dell'Ente, né quelli che si possono delineare sulla base delle informazioni complessivamente rese nei referti del Sindaco;
- PRECISA che gli esiti dell'esame non implicano una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Todi quanto riscontrato e descritto nella parte motiva;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria di questa Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria e al Segretario comunale del Comune di Todi;

che, a cura del Segretario comunale, copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.

Il Magistrato estensore

Costantino Nassis

Costantino Nassis
CORTE DEI CONTI
19.06.2025 13:41:10
GMT+02:00

Il Presidente

Antonello Colosimo

Antonello Colosimo
CORTE DEI CONTI
19.06.2025
15:27:30
GMT+02:00

Depositata il 19 giugno 2025

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani

ANTONELLA
CASTELLANI
19.06.2025
15:58:29
GMT+02:00